

Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche

Conchiusa a Vienna il 18 aprile 1961

Approvata dall'Assemblea federale il 21 giugno 1963¹

Istrumento di ratificazione depositato dalla Svizzera il 30 ottobre 1963

Entrata in vigore per la Svizzera il 24 aprile 1964

(Stato 7 giugno 2024)

Gli Stati Parte alla presente Convenzione,

memori che fino dall'antichità i popoli di ogni paese riconoscono lo stato degli agenti diplomatici;

coscienti degli scopi e dei principi della Carta delle Nazioni Unite² concernenti l'uguaglianza sovrana degli Stati, la conservazione della pace e della sicurezza internazionale e lo sviluppo delle relazioni amichevoli tra le nazioni;

persuasi che una convenzione internazionale su le relazioni, i privilegi e le immunità diplomatiche contribuirebbe a favorire le relazioni amichevoli tra i paesi, quale che sia la diversità dei loro ordinamenti costituzionali e sociali;

convinti che questi privilegi e immunità non tendono ad avvantaggiare persone singole, ma ad assicurare l'adempimento efficace delle funzioni delle missioni diplomatiche in quanto rappresentano gli Stati;

affermato che le regole del diritto internazionale consuetudinario devono rimanere applicabili alle questioni che non sono regolate espressamente nelle disposizioni della presente Convenzione,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Secondo la presente Convenzione, le locuzioni seguenti significano:

- a. «capomissione», la persona incaricata dallo Stato accreditante ad agire in tale qualità;
- b. «membri della missione», il capomissione e i membri del personale della missione;

RU 1964 431; FF 1963 I 241 ediz. ted. 245 ediz. franc.

¹ RU 1964 429

² RS 0.120

- c. «membri del personale della missione», i membri del personale diplomatico, del personale amministrativo e tecnico e del personale di servizio della missione;
- d. «membri del personale diplomatico», i membri del personale della missione che hanno la qualità di diplomatici;
- e. «agente diplomatico», il capomissione o un membro del personale diplomatico della missione;
- f. «membri del personale amministrativo e tecnico», i membri del personale della missione impiegati nel servizio amministrativo e tecnico della stessa;
- g. «membri del personale di servizio», i membri del personale della missione impiegati nel servizio domestico della stessa;
- h. «domestico privato», la persona impiegata nel servizio domestico di un membro della missione, che non sia impiegata dello Stato accreditante;
- i. «stanze della missione», gli edifici o parti di edifici e il terreno annesso, qualunque ne sia il proprietario, adoperati ai fini della missione, compresa la residenza del capo della stessa.

Art. 2

L'istituzione di relazioni diplomatiche tra Stati e l'invio di missioni diplomatiche permanenti avvengono per consenso vicendevole.

Art. 3

1. Le funzioni d'una missione diplomatica consistono segnatamente nel:
 - a. rappresentare lo Stato accreditante presso lo Stato accreditatario;
 - b. proteggere nello Stato accreditatario gli interessi dello Stato accreditante e dei cittadini di questo, nei limiti ammessi dal diritto internazionale;
 - c. negoziare con il governo dello Stato accreditatario;
 - d. informarsi, con ogni mezzo lecito, delle condizioni e dell'evoluzione degli avvenimenti nello Stato accreditatario e fare rapporto a tale riguardo allo Stato accreditante;
 - e. promuovere le relazioni amichevoli e sviluppare le relazioni economiche, culturali e scientifiche tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.
2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere intesa come vietante l'esercizio di funzioni consolari da parte d'una missione diplomatica.

Art. 4

1. Lo Stato accreditante deve accertarsi che la persona che intende accreditare abbia ricevuto il gradimento dello Stato accreditatario.

2. Lo Stato accreditario non è tenuto a comunicare allo Stato accreditante le ragioni del diniego d'un gradimento.

Art. 5

1. Lo Stato accreditante può, dopo la debita notificazione agli Stati accreditari interessati, accreditare un capo di missione o, se è il caso, destinare un membro del personale diplomatico presso parecchi Stati, salvo che uno degli Stati accreditari non vi si opponga espressamente.

2. Lo Stato che accredita un capomissione presso uno o parecchi altri Stati, può stabilire una missione diplomatica diretta da un incaricato d'affari ad interim in ciascuno degli Stati dove il capomissione non ha la residenza permanente.

3. Un capomissione o un membro del personale diplomatico della missione può rappresentare lo Stato accreditante presso ogni organizzazione internazionale.

Art. 6

Parecchi Stati possono accreditare la medesima persona come capomissione presso un altro Stato, sempreché lo Stato accreditario non vi si opponga.

Art. 7

Salvo le disposizioni degli articoli 5, 8, 9 e 11, lo Stato accreditante nomina, a sua scelta, i membri del personale della missione. Per gli addetti militari, navali o aeronautici, lo Stato accreditario può esigere che gli siano prima comunicati i nomi per l'approvazione.

Art. 8

1. I membri del personale diplomatico della missione devono, di regola, avere la cittadinanza dello Stato accreditante.

2. I membri del personale diplomatico della missione non possono essere scelti tra i cittadini dello Stato accreditario senza il consenso di questo, che lo può revocare in ogni tempo.

3. Lo Stato accreditario può riservarsi il medesimo diritto quanto ai cittadini d'un terzo Stato, qualora non siano anche cittadini dello Stato accreditante.

Art. 9

1. Lo Stato accreditario può in ogni tempo, senza doverne indicare i motivi, informare lo Stato accreditante che il capo o un membro del personale diplomatico della missione è persona non grata oppure che un altro membro del personale della missione non è accettabile. Lo Stato accreditante richiama allora la persona della quale si tratta o, secondo i casi, pone fine alle funzioni della stessa nella missione. Una persona può essere dichiarata non grata o non accettabile anche prima che sia giunta sul territorio dello Stato accreditario.

2. Ove lo Stato accreditante neghi d'eseguire oppure non eseguisce entro un termine ragionevole le obbligazioni che gli spettano secondo il paragrafo 1, lo Stato accreditatario può ricusare di riconoscere la qualità di membro della missione alla persona della quale si tratta.

Art. 10

1. Sono notificati al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario:

- a. la nomina dei membri della missione, il loro arrivo, la partenza definitiva o la cessazione delle loro funzioni nella missione;
- b. l'arrivo e la partenza definitiva d'una persona appartenente alla famiglia di un membro della missione e, se è il caso, il fatto che una persona diviene o cessa d'essere membro d'una tale famiglia;
- c. l'arrivo e la partenza definitiva di domestici privati al servizio delle persone di cui al capoverso a e, se è il caso, il fatto che essi abbandonano il servizio di tali persone;
- d. l'impiego e il licenziamento di persone residenti nello Stato accreditatario, in quanto membri della missione o in quanto domestici privati aventi diritto ai privilegi e alle immunità.

2. Sempre che sia possibile, l'arrivo e la partenza definitiva devono essere notificati anche in precedenza.

Art. 11

1. Mancando un accordo esplicito circa il numero dei membri del personale della missione, lo Stato accreditatario può esigere che esso sia mantenuto nei limiti che considera ragionevoli e normali, avuto riguardo alle circostanze e condizioni dominanti nello stesso e ai bisogni della missione della quale si tratta.

2. Negli stessi limiti e senza discriminazione, lo Stato accreditatario può parimente ricusare d'ammettere funzionari d'una determinata categoria.

Art. 12

Lo Stato accreditante non deve, senz'aver precedentemente ottenuto il consenso dello Stato accreditatario, stabilire uffici della missione in luoghi diversi da quelli in cui è stabilita la missione stessa.

Art. 13

1. Si reputa che il capomissione assume le funzioni nello Stato accreditatario allorché presenta le credenziali o notifica l'arrivo e presenta una copia d'uso delle credenziali al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto dello Stato accreditatario, secondo la pratica vigente in quest'ultimo, che dev'essere applicata in maniera uniforme.

2. L'ordine di presentazione delle credenziali o d'una copia d'uso delle stesse è determinato dal giorno e dall'ora dell'arrivo del capomissione.

Art. 14

1. I capimissione sono distribuiti in tre classi:

- a. la classe degli ambasciatori o nunzi accreditati presso i capi di Stato e degli altri capimissioni di grado equivalente;
- b. la classe degli inviati, ministri o internunzi accreditati presso i capi di Stato;
- c. la classe degli incaricati d'affari accreditati presso i Ministeri degli Affari esteri.

2. Salvo per quanto concerne la precedenza e il cerimoniale, non è fatta alcuna differenza tra i capimissione a cagione della loro classe.

Art. 15

Gli Stati convengono circa la classe cui devono appartenere i loro capimissione.

Art. 16

1. I capimissioni prendono posto in ciascuna classe secondo il giorno e l'ora in cui hanno assunto le funzioni conformemente all'articolo 13.

2. Le modificazioni apportate alle credenziali d'un capomissione che non implicino mutamenti di classe non toccano il grado di precedenza.

3. Il presente articolo non tocca gli usi accolti o che saranno accolti dallo Stato accreditario per quanto concerne la precedenza del rappresentante della Santa Sede.

Art. 17

L'ordine di precedenza dei membri del personale diplomatico della missione è notificato dal capomissione al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.

Art. 18

In ogni Stato, la procedura di ricevimento dei capimissione dev'essere uniforme per ciascuna classe.

Art. 19

1. Qualora il posto di capomissione sia vacante o questi sia impedito d'esercitare le funzioni, un incaricato d'affari ad interim funge provvisoriamente da capomissione. Il nome dell'incaricato d'affari ad interim è notificato dal capomissione o, se è impedito, dal Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditante al Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditario o a un altro ministero convenuto.

2. Qualora nessun membro del personale diplomatico della missione sia presente nello Stato accreditario, un membro del personale amministrativo e tecnico può, con

il consenso dello Stato accreditatario, essere incaricato dallo Stato accreditante di curare gli affari amministrativi correnti della missione.

Art. 20

La missione e il suo capo hanno il diritto di porre la bandiera e l'emblema dello Stato accreditante sulle stanze della missione, compresa la residenza e sui mezzi di trasporto del capomissione.

Art. 21

1. Lo Stato accreditatario deve, nell'ambito della sua legislazione, agevolare sul suo territorio l'acquisto, da parte dello Stato accreditante, delle stanze necessarie alla missione oppure aiutarlo a procurarsele in altra maniera.
2. Se occorre, esso deve anche aiutare le missioni a ottenere delle abitazioni adeguate per i loro membri.

Art. 22

1. Le stanze della missione sono inviolabili. Senza il consenso del capomissione, è vietato agli agenti dello Stato accreditatario accedere alle stesse.
2. Lo Stato accreditatario è particolarmente tenuto a prendere tutte le misure appropriate per impedire che le stanze della missione siano invase o danneggiate, la pace della missione sia turbata, e la dignità della stessa diminuita.
3. Le stanze, la mobilia, gli altri oggetti che vi si trovano e i mezzi di trasporto della missione non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o esecuzione forzata.

Art. 23

1. Lo Stato accreditante e il capo della missione sono esenti da ogni imposta o tassa nazionale, regionale o comunale per le stanze della missione di cui sono proprietari o conduttori, salvo che essa non sia riscossa come remunerazione di particolari servizi resi.
2. L'esenzione fiscale prevista nel presente articolo non concerne le imposte e tasse che secondo la legislazione dello Stato accreditatario sono a carico della persona che negozia con lo Stato accreditante o il capomissione.

Art. 24

L'archivio e i documenti della missione sono inviolabili in ogni tempo e ovunque si trovino.

Art. 25

Lo Stato accreditatario accorda tutte le agevolazioni per l'adempimento delle funzioni della missione.

Art. 26

Lo Stato accreditatario assicura a tutti i membri della missione la libertà di muoversi e viaggiare sul suo territorio, con riserva delle sue leggi e regolamenti relativi alle zone cui l'accesso è vietato o disciplinato per motivi di sicurezza nazionale.

Art. 27

1. Lo Stato accreditatario permette e protegge la libera comunicazione della missione per ogni fine ufficiale. Nelle relazioni con il governo, le altre missioni e consolati dello Stato accreditante, ovunque si trovino, la missione può valersi di tutti i mezzi di comunicazione appropriati, compreso i corrieri diplomatici e i messaggi crittografici. Nondimeno, la missione non può, senza il consenso dello Stato accreditatario, impiantare né adoperare un posto radiofonico emittente.

2. La corrispondenza ufficiale della missione è inviolabile. La locuzione «corrispondenza ufficiale» si riferisce a tutta la corrispondenza concernente la missione e le sue funzioni.

3. La valigia diplomatica non dev'essere aperta né trattenuta.

4. I colli che compongono la valigia diplomatica devono portare all'esterno i contrasegni visibili di questa loro natura e devono contenere esclusivamente documenti diplomatici od oggetti destinati a un uso ufficiale.

5. Il corriere diplomatico, il quale dev'essere latore d'un documento ufficiale attestante questa sua qualità e indicante il numero dei colli componenti la valigia diplomatica, dev'essere protetto, nell'esercizio delle sue funzioni, dallo Stato accreditatario. Esso gode dell'inviolabilità personale né può essere assoggettato ad alcuna forma d'arresto o di detenzione.

6. Lo Stato accreditante o la missione può nominare corrieri diplomatici ad hoc. In tale caso sono parimente applicabili le disposizioni del paragrafo 5, ma le immunità ivi menzionate cesseranno d'avere effetto non appena il corriere abbia consegnato al destinatario la valigia diplomatica affidatagli.

7. La valigia diplomatica può essere affidata al comandante d'un aeromobile commerciale che deve atterrare in un punto d'entrata autorizzato. Egli deve essere latore d'un documento ufficiale indicante il numero dei colli costituenti la valigia, ma non è considerato corriere diplomatico. La missione può inviare un suo membro a prendere direttamente e liberamente possesso della valigia diplomatica dalle mani del comandante dell'aeromobile.

Art. 28

Le tasse e gli emolumenti riscossi dalla missione per atti ufficiali sono esenti da ogni imposta e tassa.

Art. 29

La persona dell'agente diplomatico è inviolabile. Egli non può essere sottoposto ad alcuna forma di arresto o di detenzione. Lo Stato accreditatario lo tratta con il rispetto

dovutogli e provvede adeguatamente a impedire ogni offesa alla persona, libertà e dignità dello stesso.

Art. 30

1. La dimora privata dell'agente diplomatico gode della medesima inviolabilità e protezione delle stanze della missione.
2. I suoi documenti, la sua corrispondenza e, con riserva del paragrafo 3 dell'articolo 31, i suoi beni godono parimente dell'inviolabilità.

Art. 31

1. L'agente diplomatico gode dell'immunità dalla giurisdizione penale dello Stato accreditario. Esso gode del pari dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa dello stesso, salvo si tratti di:
 - a. azione reale circa un immobile privato situato sul territorio dello Stato accreditario, purché l'agente diplomatico non lo possieda per conto dello Stato accreditante ai fini della missione;
 - b. azione circa una successione cui l'agente diplomatico partecipi privatamente, e non in nome dello Stato accreditante, come esecutore testamentario, amministratore, erede o legatario;
 - c. azione circa un'attività professionale o commerciale qualsiasi, esercitata dall'agente diplomatico fuori delle sue funzioni ufficiali nello Stato accreditario.
2. L'agente diplomatico non è tenuto a prestare testimonianza.
3. Contro l'agente diplomatico non può essere presa alcuna misura d'esecuzione, salvo nei casi di cui al paragrafo 1, capoversi a a c, purché non ne sia menomata l'inviolabilità della persona e della dimora.
4. L'immunità giurisdizionale di un agente diplomatico nello Stato accreditario non può esentarlo dalla giurisdizione dello Stato accreditante.

Art. 32

1. Lo Stato accreditante può rinunciare all'immunità giurisdizionale degli agenti diplomatici e delle persone che ne godono in virtù dell'articolo 37.
2. La rinuncia dev'essere sempre espressa.
3. Un agente diplomatico o una persona fruente dell'immunità giurisdizionale in virtù dell'articolo 37, che promuova una procedura, non può invocare questa immunità per alcuna domanda riconvenzionale connessa con la domanda principale.
4. La rinuncia all'immunità giurisdizionale per un'azione civile o amministrativa non implica una rinuncia quanto alle misure d'esecuzione del giudizio, per la quale è necessario un atto distinto.

Art. 33

1. Salvo le disposizioni del paragrafo 3, l'agente diplomatico è esente, per quanto concerne i servizi resi allo Stato accreditante, dalle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditatario.
2. L'esenzione di cui al paragrafo 1 si applica parimente ai domestici privati al servizio esclusivo dell'agente diplomatico, a condizione che:
 - a. non siano cittadini dello Stato accreditatario o non vi risiedano in permanenza;
e
 - b. siano soggetti alle norme di sicurezza sociale in vigore nello Stato accreditante o in uno Stato terzo.
3. L'agente diplomatico che impiega persone cui non sia applicabile l'esenzione prevista nel paragrafo 2, deve osservare gli obblighi imposti al datore di lavoro dalle norme di sicurezza sociale dello Stato accreditatario.
4. L'esenzione di cui ai paragrafi 1 e 2 non esclude la partecipazione volontaria all'ordinamento di sicurezza sociale dello Stato accreditatario, in quanto questo l'ammetta.
5. Le disposizioni del presente articolo non toccano gli accordi bilaterali o multilaterali concernenti la sicurezza sociale conclusi anteriormente né impediscono la conclusione ulteriore di simili accordi.

Art. 34

L'agente diplomatico è esente da ogni imposta e tassa personale o reale, nazionale, regionale o comunale, ma non:

- a. dalle imposte indirette che ordinariamente sono incorporate nei prezzi delle merci e dei servizi;
- b. dalle imposte e tasse sui beni immobili privati situati sul territorio dello Stato accreditatario, salvo che l'agente non li possieda per conto dello Stato accreditante, ai fini della missione;
- c. dalle imposte di successione riscosse dallo Stato accreditatario, riservate le disposizioni dell'articolo 39 paragrafo 4;
- d. dalle imposte e tasse sui redditi privati la cui fonte trovasi nello Stato accreditatario e dalle imposte sul capitale riscosse per investimenti in imprese commerciali situate nel detto Stato;
- e. dalle imposte e tasse riscosse in remunerazione di particolari servizi resi;
- f. dalle tasse di registro, di cancelleria, d'ipoteca e di bollo per i beni immobili, riservate le disposizioni dell'articolo 23.

Art. 35

Lo Stato accreditatario deve esentare gli agenti diplomatici da ogni prestazione personale, da ogni servizio pubblico, qualunque sia, e da oneri militari, come le requisizioni, contribuzioni e acquartieramenti.

Art. 36

1. Lo Stato accreditatario concede, secondo le disposizioni legislative e regolamentari che può prendere, l'entrata e l'esenzione da dazi doganali, tasse e altri diritti annessi, diversi dalle spese di deposito, trasporto o di altro servizio analogo:

- a. degli oggetti destinati all'uso ufficiale della missione;
- b. degli oggetti destinati all'uso personale dell'agente diplomatico o dei membri della sua famiglia che convivono con lui, compresi quelli per il loro stabilimento.

2. L'agente diplomatico è esente dalla visita del bagaglio personale, sempreché non vi siano seri motivi da credere che contenga oggetti esclusi dalle esenzioni menzionate nel paragrafo 1, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia vietata dalla legislazione, o sottoposti a prescrizioni di quarantena dello Stato accreditatario. In tale caso, la visita può essere fatta soltanto alla presenza dell'agente diplomatico o d'un suo rappresentante autorizzato.

Art. 37

1. I membri della famiglia dell'agente diplomatico, che convivono con lui, godono dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 36, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario.

2. I membri del personale amministrativo e tecnico della missione e i membri delle loro famiglie, che convivono con loro, godono, sempreché non siano cittadini dello Stato accreditatario o non abbiano in esso la residenza permanente, dei privilegi e delle immunità menzionati negli articoli 29 a 35, salvo che l'immunità giurisdizionale civile e amministrativa dello Stato accreditatario, menzionata nel paragrafo 1 dell'articolo 31, non si applichi agli atti compiuti fuori dell'esercizio delle loro funzioni. Essi godono altresì dei privilegi menzionati nel paragrafo 1 dell'articolo 36, per gli oggetti importati in occasione del loro primo stabilimento.

3. I membri del personale di servizio della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, godono dell'immunità per gli atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni, dell'esenzione dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi e dell'esenzione prevista nell'articolo 33.

4. I domestici privati dei membri della missione, che non sono cittadini dello Stato accreditatario né vi hanno la residenza permanente, sono esenti dalle imposte e tasse sui salari che ricevono per i loro servizi. Per ogni altro riguardo, essi non godono dei privilegi e delle immunità, che nella misura ammessa dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare eccessivamente l'adempimento delle funzioni della missione.

Art. 38

1. Salvo che lo Stato accreditatario non abbia accordato privilegi e immunità aggiuntivi, l'agente diplomatico avente la cittadinanza di tale Stato o la residenza permanente nello stesso non gode dell'immunità giurisdizionale né dell'invulnerabilità che per gli atti ufficiali compiuti nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Gli altri membri della missione e i domestici privati, che hanno la cittadinanza dello Stato accreditario o la residenza permanente nello stesso, godono dei privilegi e delle immunità soltanto nella misura in cui sono loro riconosciuti dal detto Stato. Questo deve tuttavia esercitare la giurisdizione su tali persone in maniera da non intralciare troppo l'adempimento delle funzioni della missione.

Art. 39

1. Ogni persona avente diritto ai privilegi e alle immunità ne gode a contare dall'ingresso nel territorio dello Stato accreditario per occupare il suo posto o, se già vi si trova, a contare dalla notificazione della sua nomina al Ministero degli Affari esteri o a un altro ministero convenuto.

2. I privilegi e le immunità di una persona che cessa dalle sue funzioni, decadono ordinariamente al momento in cui essa lascia il paese oppure al decorso d'un termine ragionevole che le sia stato concesso, ma sussistono fino a tale momento anche in caso di conflitto armato. L'immunità sussiste tuttavia per quanto concerne gli atti compiuti da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni come membro della missione.

3. Morendo un membro della missione, i membri della sua famiglia continuano a godere dei privilegi e delle immunità che loro spettano fino al decorso di un termine ragionevole per lasciare il territorio dello Stato accreditario.

4. Morendo un membro della missione, che non sia cittadino dello Stato accreditario o non vi abbia la residenza permanente, oppure un membro della sua famiglia che con lui conviva, lo Stato accreditario permette il ritiro dei beni mobili del defunto, eccettuato quelli acquistati nel paese e per i quali viga un divieto d'esportazione al momento della morte. Non sarà riscossa alcuna imposta di successione sui beni mobili la cui presenza nello Stato accreditario sia dovuta esclusivamente alla presenza del defunto in quanto membro della missione o della famiglia d'un membro della stessa.

Art. 40

1. Se l'agente diplomatico traversa il territorio o si trova sul territorio di uno Stato terzo, che gli ha concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, per recarsi ad assumere le sue funzioni, raggiungere il suo posto o ritornare nel suo paese, lo Stato terzo gli accorderà l'inviolabilità e ogni altra immunità necessaria a permettergli il passaggio o il ritorno. Esso farà altrettanto per i membri della famiglia fruente dei privilegi e delle immunità che accompagnano l'agente diplomatico o che viaggiano separatamente per raggiungerlo o ritornare nel loro paese.

2. In circostanze simili a quelle previste nel paragrafo 1, gli Stati terzi non devono intralciare il passaggio, sul loro territorio, dei membri del personale amministrativo e tecnico o di servizio della missione, né dei membri della loro famiglia.

3. Gli Stati terzi accordano alla corrispondenza e alle altre comunicazioni ufficiali in transito, compresi i messaggi crittografici, la medesima libertà e protezione concessa dallo Stato accreditario. Essi accordano ai corrieri diplomatici cui è stato concesso un visto per il passaporto, qualora un tale visto sia richiesto, e alle valigie diplomatiche in transito, la stessa inviolabilità e protezione che lo Stato accreditario è tenuto ad accordare.

4. Gli obblighi degli Stati terzi in virtù dei paragrafi 1, 2 e 3 si applicano parimente alle persone menzionate negli stessi, alle comunicazioni ufficiali e alle valigie diplomatiche, qualora la loro presenza sul territorio dello Stato terzo sia dovuta a forza maggiore.

Art. 41

1. Tutte le persone che godono di privilegi e immunità sono tenute, senza pregiudizio degli stessi, a rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato accreditatario. Esse sono anche tenute a non immischiarsi negli affari interni di questo Stato.

2. Tutti gli affari ufficiali con lo Stato accreditatario affidati dallo Stato accreditante alle funzioni della missione sono trattati con il Ministero degli Affari esteri dello Stato accreditatario o per il tramite di esso, oppure con un altro ministero convenuto.

3. Le stanze della missione non saranno adoperate in maniera incompatibile con le funzioni della missione, quali sono menzionate nella presente Convenzione, in altre regole del diritto internazionale generale o in accordi particolari vigenti tra lo Stato accreditante e lo Stato accreditatario.

Art. 42

L'agente diplomatico non deve esercitare nello Stato accreditatario una attività professionale o commerciale a scopo di lucro personale.

Art. 43

Le funzioni di un agente diplomatico cessano segnatamente con:

- a. la notificazione dello Stato accreditante allo Stato accreditatario che le funzioni dell'agente sono cessate;
- b. la notificazione dello Stato accreditatario allo Stato accreditante che, conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 9, esso ricusa di riconoscere l'agente come membro della missione.

Art. 44

Lo Stato accreditatario deve, anche in caso di conflitto armato, accordare agevolzze per permettere alle persone fruienti dei privilegi e immunità, non cittadini dello stesso, e ai membri delle loro famiglie, qualunque ne sia la cittadinanza, di lasciare il suo territorio quanto più presto. Esso, in particolare, deve fornire i mezzi di trasporto necessari per le loro persone e i loro beni.

Art. 45

In caso di rottura delle relazioni diplomatiche fra i due Stati o qualora una missione sia richiamata definitivamente o temporaneamente:

- a. lo Stato accreditatario è tenuto, anche in caso di conflitto armato, a rispettare e proteggere le stanze, i beni e l'archivio della missione;

- b. lo Stato accreditante può confidare la custodia delle stanze, dei beni che vi si trovano e dell'archivio della missione a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario;
- c. lo Stato accreditante può affidare la protezione degli interessi suoi e dei suoi cittadini a uno Stato terzo accettabile per lo Stato accreditatario.

Art. 46

Con il precedente consenso dello Stato accreditatario e a richiesta d'uno Stato terzo non rappresentato in tale Stato, lo Stato accreditante può assumere la protezione temporanea degli interessi e dei cittadini dello Stato terzo.

Art. 47

1. Nell'applicare le disposizioni della presente Convenzione, lo Stato accreditatario non farà discriminazione fra gli Stati.
2. Non saranno per altro considerati discriminatori:
 - a. l'applicazione restrittiva d'una disposizione della presente Convenzione da parte dello Stato accreditatario, perché così venga applicata alla sua missione nello Stato accreditante;
 - b. il trattamento più favorevole di quello richiesto dalle disposizioni della presente Convenzione, che gli Stati si concedano per consuetudine o accordo.

Art. 48

La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o di un'istituzione speciale, di tutti gli Stati che partecipano allo Statuto della Corte internazionale di Giustizia³ del 26 giugno 1945 e di ogni altro Stato invitato dall'Assemblea generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite a partecipare alla Convenzione, nella maniera seguente: fino al 31 ottobre 1961, al Ministero federale degli Affari esteri dell'Austria e, successivamente, fino al 31 marzo 1962, alla Sede dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in Nuova York.

Art. 49

La presente Convenzione sarà ratificata. Gli strumenti di ratificazione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

Art. 50

La presente Convenzione rimarrà aperta all'adesione di ogni Stato appartenente a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 48. Gli strumenti di adesione saranno depositati presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.

³ RS 0.193.501

Art. 51

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo a quello del deposito, presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione.

2. Per ogni Stato che avrà ratificato la Convenzione o vi avrà aderito dopo il deposito del ventiduesimo strumento di ratificazione o d'adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno dopo il deposito dello strumento di ratificazione o di adesione.

Art. 52

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite notificherà a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 48:

- a. le firme apposte alla presente Convenzione e il deposito degli strumenti di ratificazione o d'adesione, conformemente agli articoli 48, 49 e 50;
- b. il giorno in cui la presente Convenzione entrerà in vigore, conformemente all'articolo 51.

Art. 53

L'originale della presente Convenzione, i cui testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo fanno parimente fede, sarà depositato presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che ne invierà copia, certificata conforme, a tutti gli Stati appartenenti a una delle quattro categorie menzionate nell'articolo 48.

In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti, a ciò debitamente autorizzati dai loro governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Vienna, il diciotto aprile millenovecentosessantuno.

(Seguono le firme)

Campo d'applicazione il 7 giugno 2024⁴

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Afghanistan	6 ottobre	1965 A	5 novembre	1965
Albania	8 febbraio	1988	9 marzo	1988
Algeria	14 aprile	1964 A	14 maggio	1964
Andorra	3 luglio	1996 A	2 agosto	1996
Angola	9 agosto	1990 A	8 settembre	1990
Antigua e Barbuda	17 febbraio	2017 A	19 marzo	2017
Arabia Saudita*	10 febbraio	1981 A	12 marzo	1981
Argentina	10 ottobre	1963	24 aprile	1964
Armenia	23 giugno	1993 A	23 luglio	1993
Australia**	26 gennaio	1968	25 febbraio	1968
Austria	28 aprile	1966	28 maggio	1966
Azerbaijan	13 agosto	1992 A	12 settembre	1992
Bahamas**	17 marzo	1977 S	10 luglio	1973
Bahrain***	2 novembre	1971 A	2 dicembre	1971
Bangladesh	13 gennaio	1978 S	26 marzo	1971
Barbados	6 maggio	1968 S	30 novembre	1966
Belarus***	14 maggio	1964	13 giugno	1964
Belgio**	2 maggio	1968	1° giugno	1968
Belize	30 novembre	2000 A	30 dicembre	2000
Benin	27 marzo	1967 A	26 aprile	1967
Bhutan	7 dicembre	1972 A	6 gennaio	1973
Bolivia	28 dicembre	1977 A	27 gennaio	1978
Bosnia e Erzegovina	1° settembre	1993 S	6 marzo	1992
Botswana*	11 aprile	1969 A	11 maggio	1969
Brasile	25 marzo	1965	24 aprile	1965
Brunei	24 maggio	2013 A	23 giugno	2013
Bulgaria***	17 gennaio	1968	16 febbraio	1968
Burkina Faso	4 maggio	1987 A	3 giugno	1987
Burundi	1° maggio	1968 A	31 maggio	1968
Cambogia*	31 agosto	1965 A	30 settembre	1965
Camerun	4 marzo	1977 A	3 aprile	1977
Canada*	26 maggio	1966	25 giugno	1966
Capo Verde	30 luglio	1979 A	29 agosto	1979
Ceca, Repubblica	22 febbraio	1993 S	1° gennaio	1993
Ciad	3 novembre	1977 A	3 dicembre	1977
Cile	9 gennaio	1968	8 febbraio	1968

⁴ RU 1974 1161; 1976 1462; 1977 1408; 1979 557; 1980 327; 1981 2059; 1982 2075; 1984 412, 1535; 1985 1258; 1987 416; 1988 1606; 1991 896; 1993 2346; 2003 2414; 2006 4427; 2009 3183; 2013 473; 2014 1895; 2020 1791; 2024 261.

Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sulla piattaforma di pubblicazione del diritto federale «Fedlex» all'indirizzo seguente:
www.fedlex.admin.ch/it/treaty.

Stati partecipanti	Ratifica		Entrata in vigore	
	Adesione (A)	Dichiarazione di successione (S)		
Cina*	25 novembre	1975 A	25 dicembre	1975
Cipro	10 settembre	1968 A	10 ottobre	1968
Colombia	5 aprile	1973	5 maggio	1973
Comore	27 settembre	2004 A	27 ottobre	2004
Congo (Brazzaville)	11 marzo	1963 A	24 aprile	1964
Congo (Kinshasa)	19 luglio	1965	18 agosto	1965
Corea (Nord)	29 ottobre	1980 A	28 novembre	1980
Corea (Sud)	28 dicembre	1970	27 gennaio	1971
Costa Rica	9 novembre	1964	9 dicembre	1964
Côte d'Ivoire	1° ottobre	1962 A	24 aprile	1964
Croazia	12 ottobre	1992 S	8 ottobre	1991
Cuba	26 settembre	1963	24 aprile	1964
Danimarca**	2 ottobre	1968	1° novembre	1968
Dominica	24 novembre	1987 S	3 novembre	1978
Dominicana, Repubblica	14 gennaio	1964	24 aprile	1964
Ecuador	21 settembre	1964	21 ottobre	1964
Egitto*	9 giugno	1964 A	9 luglio	1964
El Salvador	9 dicembre	1965 A	8 gennaio	1966
Emirati Arabi Uniti	24 febbraio	1977 A	26 marzo	1977
Eritrea	14 gennaio	1997 A	13 febbraio	1997
Estonia	21 ottobre	1991 A	20 novembre	1991
Eswatini	25 aprile	1969 A	25 maggio	1969
Etiopia	22 marzo	1979 A	21 aprile	1979
Figi	21 giugno	1971 S	10 ottobre	1970
Filippine	15 novembre	1965	15 dicembre	1965
Finlandia	9 dicembre	1969	8 gennaio	1970
Francia***	31 dicembre	1970	30 gennaio	1971
Gabon	2 aprile	1964 A	2 maggio	1964
Gambia	28 marzo	2013 A	27 aprile	2013
Georgia	12 luglio	1993 A	11 agosto	1993
Germania***	11 novembre	1964	11 dicembre	1964
Ghana	28 giugno	1962	24 aprile	1964
Giamaica	5 giugno	1963 A	24 aprile	1964
Giappone***	8 giugno	1964	8 luglio	1964
Gibuti	2 novembre	1978 A	2 dicembre	1978
Giordania	29 luglio	1971 A	28 agosto	1971
Grecia**	16 luglio	1970	15 agosto	1970
Grenada	2 settembre	1992 A	2 ottobre	1992
Guatemala	1° ottobre	1963	24 aprile	1964
Guinea	10 gennaio	1968 A	9 febbraio	1968
Guinea equatoriale	30 agosto	1976 A	29 settembre	1976
Guinea-Bissau	11 agosto	1993 A	10 settembre	1993
Guyana	28 dicembre	1972 A	27 gennaio	1973
Haiti**	2 febbraio	1978 A	4 marzo	1978

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Honduras	13 febbraio	1968 A	14 marzo	1968
India	15 ottobre	1965 A	14 novembre	1965
Indonesia	4 giugno	1982 A	4 luglio	1982
Iran	3 febbraio	1965	5 marzo	1965
Iraq*	15 ottobre	1963	24 aprile	1964
Irlanda**	10 maggio	1967	9 giugno	1967
Islanda	18 maggio	1971 A	17 giugno	1971
Isole Marshall	9 agosto	1991 A	8 settembre	1991
Isole Salomone	3 giugno	2021 A	3 luglio	2021
Israele*	11 agosto	1970	10 settembre	1970
Italia	25 giugno	1969	25 luglio	1969
Kazakistan	5 gennaio	1994 A	4 febbraio	1994
Kenya	1° luglio	1965 A	31 luglio	1965
Kirghizistan	7 ottobre	1994 A	6 novembre	1994
Kiribati	2 aprile	1982 S	12 luglio	1979
Kuwait*	23 luglio	1969 A	22 agosto	1969
Laos	3 dicembre	1962 A	24 aprile	1964
Lesotho	26 novembre	1969 A	26 dicembre	1969
Lettonia	13 febbraio	1992 A	14 marzo	1992
Libano	16 marzo	1971	15 aprile	1971
Liberia	15 maggio	1962	24 aprile	1964
Libia*	7 giugno	1977 A	7 luglio	1977
Liechtenstein	8 maggio	1964	7 giugno	1964
Lituania	15 gennaio	1992 A	14 febbraio	1992
Lussemburgo**	17 agosto	1966	16 settembre	1966
Macedonia del Nord	18 agosto	1993 S	17 novembre	1991
Madagascar	31 luglio	1963 A	24 aprile	1964
Malawi	19 maggio	1965 A	18 giugno	1965
Malaysia	9 novembre	1965 A	9 dicembre	1965
Maldiva	2 ottobre	2007 A	1° novembre	2007
Mali	28 marzo	1968 A	27 aprile	1968
Malta* **	7 marzo	1967 S	1° ottobre	1964
Marocco*	19 giugno	1968 A	19 luglio	1968
Mauritania	16 luglio	1962 A	24 aprile	1964
Maurizio	18 luglio	1969 S	12 marzo	1968
Messico	16 giugno	1965	16 luglio	1965
Micronesia	29 aprile	1991 A	29 maggio	1991
Moldova	26 gennaio	1993 A	25 febbraio	1993
Monaco	4 ottobre	2005 A	3 novembre	2005
Mongolia* ***	5 gennaio	1967 A	4 febbraio	1967
Montenegro	23 ottobre	2006 S	3 giugno	2006
Mozambico	18 novembre	1981 A	18 dicembre	1981
Myanmar	7 marzo	1980 A	6 aprile	1980
Namibia	14 settembre	1992 A	14 ottobre	1992

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Nauru	5 maggio	1978 S	31 gennaio	1978
Nepal*	28 settembre	1965 A	28 ottobre	1965
Nicaragua	31 ottobre	1975 A	30 novembre	1975
Niger	5 dicembre	1962 A	24 aprile	1964
Nigeria	19 giugno	1967	19 luglio	1967
Norvegia	24 ottobre	1967	23 novembre	1967
Nuova Zelanda**	23 settembre	1970	23 ottobre	1970
Oman	31 maggio	1974 A	30 giugno	1974
Paesi Bassi ^a				
Aruba	7 settembre	1984 A	7 ottobre	1984
Curaçao	7 settembre	1984 A	7 ottobre	1984
Parte caraibica (Bonaire, Sant'Eustachio e Saba)	7 settembre	1984 A	7 ottobre	1984
Sint Maarten	7 settembre	1984 A	7 ottobre	1984
Pakistan	29 marzo	1962	24 aprile	1964
Palestina	2 aprile	2014 A	2 maggio	2014
Panama	4 dicembre	1963	24 aprile	1964
Papua Nuova Guinea	4 dicembre	1975 S	16 settembre	1975
Paraguay	23 dicembre	1969 A	22 gennaio	1970
Perù	18 dicembre	1968 A	17 gennaio	1969
Polonia**	19 aprile	1965	19 maggio	1965
Portogallo	11 settembre	1968 A	11 ottobre	1968
Qatar*	6 giugno	1986 A	6 luglio	1986
Regno Unito**	1° settembre	1964	1° ottobre	1964
Rep. Centrafricana	19 marzo	1973	18 aprile	1973
Romania	15 novembre	1968	15 dicembre	1968
Ruanda	15 aprile	1964 A	15 maggio	1964
Russia**	25 marzo	1964	24 aprile	1964
Saint Kitts e Nevis	6 luglio	2010 A	5 agosto	2010
Saint Lucia	27 agosto	1986 S	22 febbraio	1978
Saint Vincent e Grenadine	27 aprile	1999 S	27 ottobre	1979
Samoa	26 ottobre	1987 A	25 novembre	1987
San Marino	8 settembre	1965	8 ottobre	1965
Santa Sede	17 aprile	1964	17 maggio	1964
São Tomé e Príncipe	3 maggio	1983 A	2 giugno	1983
Seicelle	29 maggio	1979 A	28 giugno	1979
Senegal	12 ottobre	1972	11 novembre	1972
Serbia	12 marzo	2001 S	27 aprile	1992
Sierra Leone	13 agosto	1962 A	24 aprile	1964
Singapore	1° aprile	2005 A	1° maggio	2005
Siria*	4 agosto	1978 A	3 settembre	1978
Slovacchia	28 maggio	1993 S	1° gennaio	1993
Slovenia	6 luglio	1992 S	25 giugno	1991
Somalia	29 marzo	1968 A	28 aprile	1968

Stati partecipanti	Ratifica Adesione (A) Dichiarazione di suc- cessione (S)		Entrata in vigore	
Spagna	21 novembre	1967 A	21 dicembre	1967
Sri Lanka	2 giugno	1978	2 luglio	1978
Stati Uniti d'America*	13 novembre	1972	13 dicembre	1972
Sudafrica	21 agosto	1989	20 settembre	1989
Sudan*	13 aprile	1981 A	13 maggio	1981
Suriname	28 ottobre	1992 A	27 novembre	1992
Svezia	21 marzo	1967	20 aprile	1967
Svizzera	30 ottobre	1963	24 aprile	1964
Tagikistan	6 maggio	1996 A	5 giugno	1996
Taipei cinese (Taiwan)	19 dicembre	1969	18 gennaio	1970
Tanzania**	5 novembre	1962	24 aprile	1964
Thailandia**	23 gennaio	1985	22 febbraio	1985
Timor-Leste	30 gennaio	2004 A	29 febbraio	2004
Togo	27 novembre	1970 A	27 dicembre	1970
Tonga**	31 gennaio	1973 S	4 giugno	1970
Trinidad e Tobago	19 ottobre	1965 A	18 novembre	1965
Tunisia	24 gennaio	1968 A	23 febbraio	1968
Turchia	6 marzo	1985 A	5 aprile	1985
Turkmenistan	25 settembre	1996 A	25 ottobre	1996
Tuvalu	15 settembre	1982 S	23 ottobre	1978
Ucraina* **	12 giugno	1964	12 luglio	1964
Uganda	15 aprile	1965 A	15 maggio	1965
Ungheria**	24 settembre	1965	24 ottobre	1965
Uruguay	10 marzo	1970	9 aprile	1970
Uzbekistan	2 marzo	1992 A	1° aprile	1992
Vanuatu	16 ottobre	2018 A	15 novembre	2018
Venezuela*	16 marzo	1965	15 aprile	1965
Vietnam*	26 agosto	1980 A	25 settembre	1980
Yemen	24 novembre	1976 A	24 dicembre	1976
Zambia	16 giugno	1975 S	24 ottobre	1964
Zimbabwe	13 maggio	1991 A	12 giugno	1991

* Riserve e dichiarazioni.

** Obiezioni.

Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni, non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell'Organizzazione delle Nazioni Unite: <http://treaties.un.org>, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.

^a Per il Regno in Europa.

